

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2014.39-45 + RP.2014.10-16

Sentenza del 29 aprile 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. **A.**
2. **B.**
3. **C.**
4. **D.**
5. **E.**
6. **F.**
7. **G.**

tutti rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP e art. 80e
cpv. 2 lett. b AIMP)

Visti:

- la decisione di entrata in materia complementare e incidentale del 30 gennaio 2014 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova il 21 febbraio 2012 (act. 1.8);
- il ricorso del 13 febbraio 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A., B., C., D., E., F. e G. avverso la suddetta decisione (act. 1);
- lo scritto del 17 febbraio 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 28 febbraio 2014, un anticipo delle spese di CHF 4'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3);
- la proroga del summenzionato termine al 17 marzo 2014 concessa ai ricorrenti (act. 4);
- l'accredito di fr. 3'986.-- intervenuto a favore del conto del Tribunale penale federale in data (valuta) 18 marzo 2014 (act. 5);
- lo scritto del 24 marzo 2014, con il quale questa autorità ha invitato i ricorrenti a provare la tempestività del versamento dell'anticipo spese (act. 6);
- la lettera del 14 aprile 2014 inoltrata dai ricorrenti, accompagnata da documentazione bancaria attestante la data di addebito in Italia della somma di cui sopra (act. 8);
- la nota telefonica del 16 aprile 2014, attestante la richiesta, da parte di questa Corte a Postfinance AG, a sapere quando quest'ultima ha ricevuto l'importo di fr. 3'986.-- (act. 9);
- la comunicazione in formato elettronico del medesimo giorno effettuata da Postfinance AG (act. 10).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);
- che l'onere della prova circa la tempestività del versamento incombe al ricorrente (v. DTF 139 III 364 consid. 3.1; B. MAITRE/V. THALMANN, in B. Waldmann/P. Weissenberger (ed.), *Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, n. 26 ad art. 21 PA);
- che, per quanto concerne versamenti provenienti dall'estero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il termine di pagamento dell'anticipo spese è ossequiato quando, da una parte, l'importo è effettivamente addebitato su un conto estero (criterio dell'addebito) e, dall'altra, esso è stato ricevuto dall'ausiliario dell'autorità (criterio della sfera d'influenza), in concreto La Posta Svizzera (v. sentenza del Tribunale federale 2C_1022/2012 del 25 marzo 2013, consid. 6.3.3, con giurisprudenza citata);
- che, nella fattispecie, un importo di EUR 3'318.33 è stato addebitato il 14 marzo 2014 sul conto n. 1 presso la banca H., a Padova, intestato al studio legale I., destinato, dedotti EUR 18 di spese bancarie, a questo Tribunale (v. act. 8);
- che il ricorrente non ha tuttavia dimostrato che il suddetto importo è giunto nella sfera d'influenza di Postfinance entro il 17 marzo 2014, limitandosi ad affermare, senza allegare alcun mezzo di prova, che "a partire dal 14 marzo

2014, e in ogni caso al più tardi il 17 marzo 2014, data di scadenza del termine, il denaro si trovava già presso Postfinance, ossia nella sfera di influenza di quest'ultima, sebbene sia stato poi accreditato sul conto del Tribunale penale federale solo in data 18 marzo 2014" (v. act. 8);

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 17 marzo 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che, a titolo abbondanziale, occorre rilevare che Postfinance ha ricevuto un importo di fr. 3'986.--, proveniente dal suddetto studio legale italiano, il 18 marzo 2014 alle ore 07.31, importo immediatamente accreditato sul conto di questo Tribunale (v. act. 10 e 5);
- che, non essendo l'importo in questione giunto nella sfera d'influenza di Postfinance AG entro il 17 marzo 2014, il versamento dell'anticipo dei costi risulta tardivo;
- che essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
- che, visto l'esito del ricorso, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto e l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato;
- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4^{bis} e 5 PA;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 3'986.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'486.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato.
4. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido. Visto l'anticipo delle spese di fr. 3'986.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'486.--.

Bellinzona, il 30 aprile 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rocco Taminelli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico (v. art. 93 cpv. 2 LTF).